

Comune di Dolegna del Collio

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

INDICE

Art. 1. Istituzione della Tari	pag.	3
Art. 2. Presupposto applicativo	pag.	3
Art. 3. Articolazione della Tari	pag.	3
Art. 4. Copertura dei costi	pag.	4
Art. 5. Superficie imponibile	pag.	4
Art. 6. Classificazione delle utenze	pag.	5
Art. 7. Utenze domestiche	pag.	5
Art. 8. Decorrenza e durata	pag.	6
Art. 9. Occupazioni temporanee di aree pubbliche	pag.	6
Art. 10. Riduzioni per raccolta differenziata	pag.	6
Art. 11. Rifiuti speciali esclusi dal servizio di raccolta	pag.	7
Art. 12. Recupero di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche	pag.	8
Art. 13. Esclusioni oggettive	pag.	9
Art. 14. Agevolazioni e riduzioni	pag.	9
Art. 15. TEFA	pag.	10
Art. 16. Dichiarazione del contribuente	pag.	10
Art. 17. Riscossione	pag.	12
Art. 18. Rimborsi e compensazioni	pag.	13
Art. 19. Importi minimi	pag.	13
Art. 20. Verifiche e accertamenti	pag.	13
Art. 21. Sanzioni e interessi	pag.	14
Art. 22. Rateazione e riscossione coattiva	pag.	15
Art. 23. Funzionario Responsabile	pag.	16
Art. 24. Funzioni amministrative del gestore	pag.	16
Art. 25. Disposizioni transitorie e finali	pag.	16
Allegato A	pag.	17

Art. 1- Istituzione della TARI

1. E' istituita nel Comune di Dolegna del Collio la Tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'articolo unico, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche e integrazioni. La TARI è destinata alla copertura integrale degli oneri di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La nozione di rifiuto urbano è definita dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 9, del d. lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2. L'applicazione della TARI nel Comune di Dolegna del Collio è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dai commi 639 – 668 e 682 – 701 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, dal d. lgs. 3 settembre 2020, n. 116, dall'art. 1, commi 161 – 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di legge ivi richiamata.

Art. 2 – Presupposto applicativo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e non operative, né le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
4. La presenza di elementi di arredo, anche parziali, ovvero la sussistenza di uno o più servizi pubblici di rete a beneficio dell'unità immobiliare, costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile ai fini del presente Regolamento. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione opera in presenza di atti assertivi o autorizzativi, anche in forma tacita, all'esercizio dell'attività, ovvero da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche amministrazioni o a concessionari di servizi pubblici.
5. Il mancato utilizzo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ovvero il mancato ritiro delle attrezzature di raccolta previste e l'interruzione temporanea del servizio medesimo non comportano esonero o riduzione dell'obbligazione tariffaria, fatta salva la previsione dell'art. 14, comma 3.

Art. 3 – Articolazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è calcolata in base ai criteri determinati con il regolamento approvato con d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. Il metodo tariffario, da applicare nell'elaborazione del piano economico – finanziario della TARI, è disciplinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La tariffa si compone di una quota (definita anche "fissa") determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed in una quota (definita anche “variabile”) rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

Art. 4 – Copertura dei costi

1. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente con delibera del Consiglio comunale, al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono approvate nel termine di adozione del bilancio preventivo comunale, salvo diversa scadenza fissata per legge.
2. In particolare il tributo deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano economico - finanziario redatto dall’Autorità d’Ambito di concerto con il gestore del servizio.

Art. 5 – Superficie imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.
2. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’adozione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, sarà pari all’ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestable, al netto dei muri perimetrali ed interni. La superficie imponibile degli immobili diversi da quelli indicati al comma 2 è sempre costituita da quella calpestable.
4. Non sono soggette a tariffa e non si computano nella superficie imponibile le parti dell’immobile ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, sempre che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
5. Non si considerano imponibili la superficie dei locali o delle parti di locali con altezza inferiore a m 1,50 e di tutti gli spazi rientranti nelle previsioni di esenzione di cui all’art. 11. Le scale interne non condominiali sono considerate esclusivamente nella propria proiezione orizzontale.
6. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.
7. Se un immobile insiste sul territorio di più Comuni, la tariffa è applicata proporzionalmente da ciascun ente per la parte ricadente nel proprio territorio, salvo che il servizio di smaltimento rifiuti sia assicurato da un solo Comune, nel qual caso sono applicate all’intera superficie le tariffe adottate da quest’ultimo.

Art. 6 – Classificazione delle utenze

1. Le utenze domestiche sono classificate in categoria unitaria. Per utenza domestica s'intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o se tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
2. Le utenze non domestiche sono classificate, in relazione ai propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee, secondo la tabella prevista nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di inserimento dell'utenza non domestica, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, ovvero, in subordine, alle risultanze del Registro delle Imprese, all'autorizzazione all'esercizio di attività, all'iscrizione in pubblici albi o registri o alla dichiarazione IVA. In mancanza di tali elementi, o in caso di difformità, si considera l'attività effettivamente esercitata, debitamente comprovata dal soggetto passivo o accertata dal Comune. Se l'attività non è espressamente menzionata nella tabella allegato A, è inserita nella categoria che presenta le maggiori affinità nella potenzialità produttiva di rifiuti.
4. La tariffa applicabile all'attività economica, determinata secondo le disposizioni del presente articolo, è di norma unica e relativa all'attività prevalente, con possibilità tuttavia di disarticolare le superfici sulla base della destinazione d'uso effettiva.
5. In deroga al comma precedente, per le superfici degli insediamenti produttivi di rifiuti speciali di cui all'art. 11, che rimangono soggette a TARI a sensi del quinto comma del medesimo articolo, sono applicate sulla base della destinazione d'uso le tariffe vigenti per attività analoghe.

Art. 7 – Utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.
2. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano stabilmente nell'immobile per più di 180 giorni nell'anno, pur se non risultino iscritti nell'anagrafe dei residenti.
3. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare sono comunicate d'ufficio dall'anagrafe comunale al funzionario responsabile della TARI. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'art. 16. In carenza di dati anagrafici e di dichiarazione di parte, il numero dei residenti può essere determinato, in via presuntiva e fino a prova contraria, in applicazione dei parametri di abitabilità previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, nel testo vigente. In caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede a voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo obbligato solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungodegenza in istituti di cura e case di riposo. Se le persone ricoverate sono gli unici componenti

il nucleo familiare, l'unità immobiliare in cui essi risiedono è soggetta a riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

5. Le utenze domestiche nelle unità immobiliari, tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono ovvero vi dimorano per periodi complessivamente non superiori a 183 giorni nell'anno, sono assoggettate a tariffa in base a n. 1 occupanti.

6. Cantine, autorimesse ed altri luoghi di deposito strumentali ad usi abitativi, condotti da persona fisica priva di utenze domestiche all'interno del medesimo Comune, sono parificati ad utenze domestiche condotte da un solo occupante.

7. Oltre a quanto previsto nel primo periodo del comma 3 del presente articolo ed in deroga all'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 16, si procede d'ufficio a cessazione dell'utenza domestica in caso di cancellazione anagrafica per irreperibilità, di cessazione di assegnazione di alloggio di proprietà ATER o comunale attestata dall'ente proprietario, di subentro di altro soggetto occupante nel medesimo immobile.

Art. 8 – Decorrenza e durata

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio la detenzione od il possesso dell'immobile, e termina nel giorno in cui viene a cessare la detenzione o il possesso dell'immobile.

2. In caso di inizio o cessazione in corso d'anno, la tariffa annuale della TARI è rapportata al periodo di detenzione o possesso.

3. Nelle utenze domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è attestato, salvo prova contraria, dalla variazione anagrafica. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è indicato nella denuncia del contribuente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, ovvero, in alternativa, è indicato nel provvedimento accertativo del Comune emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 9 – Occupazioni temporanee di aree pubbliche

1. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, è conglobato nel Canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. E' fatta salva la facoltà del Comune di gestire il costo di cui al primo comma come corrispettivo di servizio a domanda individuale, esulante dal Canone di cui al citato comma 816.

Art. 10 – Riduzioni per raccolta differenziata

1. In favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, può essere stabilita, con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, una riduzione sino al limite massimo del 20% della quota variabile della TARI.

L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art. 16 o con apposita istanza, e decorre dal giorno di presentazione della richiesta. Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione nell'uso del compostaggio.

2. L'utente, che intende avvalersi del compostaggio domestico a norma del comma precedente, è tenuto a restituire al Comune o al relativo gestore l'eventuale contenitore ricevuto per la raccolta ed il conferimento della frazione organica, che dovrà essere totalmente smaltita in proprio. L'indebito conferimento di rifiuto umido al servizio pubblico comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento di servizio, la perdita dell'agevolazione di cui al primo comma a far tempo dal 1° gennaio dell'anno solare in cui è stata accertata la violazione.

3. Ferma restando la previsione di cui ai primi due commi, nelle more di attivazione di sistemi di verifica puntuale della quota differenziata conferita da ciascuna utenza, a tutte le utenze è riconosciuta una riduzione della tariffa del tributo, proporzionale alla riduzione di costi e all'incremento dei ricavi che il Comune abbia conseguito per effetto della raccolta differenziata e/o della valorizzazione dei rifiuti medesimi. L'entità della riduzione è accertata in sede di approvazione del conto consuntivo ed è applicata nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui il risparmio è stato conseguito.

4. Successivamente all'attivazione di sistemi di verifica puntuale del rifiuto avviato da ciascuna utenza alla raccolta differenziata, la riduzione di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente agli utenti che hanno utilizzato i servizi di raccolta differenziata, in misura proporzionale all'apporto di ciascuno.

Art. 11 – Rifiuti speciali esclusi dal servizio di raccolta

1. Sono esclusi dal servizio pubblico di raccolta i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, al cui smaltimento devono provvedere a propria cura e spese i soggetti produttori. Sono considerati rifiuti speciali:
 - a) rifiuti derivanti da attività agricole, agro-industriali, dalla silvicoltura e dalla pesca;
 - b) rifiuti da attività di costruzione, demolizione e scavo;
 - c) rifiuti da attività industriali ed artigianali;
 - d) rifiuti da attività commerciali e di servizio;
 - e) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
 - f) fanghi e altri rifiuti prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - g) rifiuti derivanti dalle attività sanitarie;
 - h) veicoli fuori uso.
2. I rifiuti di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 del presente articolo sono tuttavia considerati rifiuti urbani, qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
 - a) siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater al d. lgs. n. 152/2006;
 - b) siano prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-quinquies del medesimo d. lgs. n. 152/2006.
3. Le superfici o porzioni di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a norma del primo comma del presente articolo, non sono soggette a TARI né

in quota fissa né in quota variabile, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.

4. L'esclusione dal tributo di cui al comma 3 concerne, oltre alle superfici di lavorazione, i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti collegati all'attività produttiva.
5. L'esclusione dalla TARI non comprende gli uffici e gli spazi adibiti ad attività amministrative, le sale d'attesa, gli archivi, gli spazi adibiti a cucina e mensa ed i locali di servizio, nonché ogni altra area o settore non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva.
6. I rifiuti speciali di cui al presente articolo, non ricadenti nelle eccezioni di cui al comma 2, non possono essere in alcun modo conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. La violazione di tale divieto comporta, oltre all'assoggettamento alle sanzioni previste dal d. lgs. n. 152/2006 e da ogni altra disposizione di legge in materia, l'assoggettamento a tributo dell'intera superficie produttiva per ogni anno solare per cui sia accertata la violazione.

Art. 12 – Recupero di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani nei casi previsti dall'art. 11, commi 2 e 5, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono optare per lo smaltimento dei rifiuti medesimi tramite uno o più soggetti specializzati e debitamente autorizzati a sensi delle norme vigenti. L'esercizio della predetta opzione comporta l'esclusione o la riduzione della quota variabile della TARI sulle superfici o porzioni di superficie dell'unità immobiliare in cui i predetti rifiuti sono prodotti, a condizione che i rifiuti conferiti siano soggetti a procedimenti di recupero o riciclo.
2. Per conseguire l'esenzione di cui al comma 1 il soggetto interessato deve comunicare la propria scelta di avvalersi di smaltitore autorizzato entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale l'affidamento deve operare, ovvero nel diverso termine fissato da norme imperative di legge. L'affidamento ad operatore esterno opera per una durata minima di cinque anni, salvo rinnovo.
3. Le superfici, per le quali è esercitata l'opzione di cui al presente articolo, restano soggette alla quota fissa della TARI secondo la categoria di appartenenza dell'utenza interessata. La quota variabile è totalmente esentata qualora non sussistano altri rifiuti prodotti dalla superficie e conferiti al servizio pubblico; in caso contrario, essa è soggetta a riduzione proporzionale alla quota di rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico.
4. La scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta è resa mediante comunicazione consegnata, con modalità diretta, tramite raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine di cui al comma 2, e corredata delle notizie e degli elementi indispensabili ad accertare la legittimità dell'opzione (tipologia di rifiuto, previsione dei quantitativi oggetto di smaltimento, soggetti affidatari dello smaltimento). Il soggetto che opta per lo smaltimento privato è tenuto a produrre, entro il 28 febbraio dell'anno solare successivo, la documentazione comprovante le consegne e gli smaltimenti dei quantitativi di rifiuto avvenuti nell'anno precedente.
5. L'esclusione o la riduzione della quota variabile della TARI decorrono a far tempo dall'anno successivo al termine di presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 4. Il Comune può, nell'ambito delle proprie potestà di controllo, richiedere l'esibizione di ogni

documento comprovante lo smaltimento privato, la cui stesura e conservazione siano obbligatorie a sensi di legge, incluse le fatturazioni emesse dallo smaltitore a carico del produttore.

6. E' fatto divieto di conferire al servizio pubblico di raccolta i rifiuti per i quali le utenze non domestiche abbiano esercitato l'opzione di cui al presente articolo, per tutta la durata di cui al comma 2. In caso di violazione del presente divieto, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, si procede ad assoggettamento dell'intera superficie produttiva alla quota variabile del tributo per ogni anno solare per cui sia accertata la violazione.

Art. 13 – Esclusioni oggettive

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree in cui, per natura, destinazione o condizioni strutturali, non è possibile una qualsiasi produzione di rifiuti solidi urbani. Rientrano nelle previsioni del presente comma le unità immobiliari prive di utenze o allacci attivi alle reti di pubblici servizi (acquedotto, gas, energia elettrica).
2. Le istituzioni scolastiche statali non sono soggette al tributo ed il relativo costo, da non computarsi nella determinazione degli oneri del servizio, è coperto con contributo erariale sostitutivo a sensi dell'art. 33 bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni

1. Nelle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nelle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno, e nei locali non abitativi e nelle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la TARI è diminuita nella misura del 30% (trenta per cento) della quota variabile.
2. Nelle zone esterne al perimetro di raccolta, come individuate nel regolamento di disciplina del servizio di raccolta rifiuti e nelle relative delibere di attuazione, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) della tariffa.
3. Il tributo è ridotto al 20% (venti per cento) in caso di mancato svolgimento o di interruzione del servizio, da qualsiasi causa dipendente, qualora ne derivi situazione di danno o pericolo ambientale.
4. In caso di accertata impossibilità nel pagamento della TARI da parte di nuclei familiari economicamente disagiati, i servizi sociali comunali possono intervenire a copertura dell'obbligazione con un contributo totale o parziale in relazione all'entità del disagio. Il contributo è stabilito di volta in volta su relazione dei servizi ed è versato direttamente al Comune con operazione di giroconto contabile.

5. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche che si trovano in condizioni di disagio economico. Ogni anno la Giunta comunale determina le fasce di riduzione (sulla base del reddito I.S.E.E.) e l'eventuale soglia di esenzione.

Per beneficiare della tariffa in misura ridotta, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.

La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 30 aprile dell'anno stesso.

Le agevolazioni di cui al presente comma, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

6. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali di produzione e/o distribuzione di generi alimentari, che donano le eccedenze alimentari ad Enti del Terzo settore o a soggetti equiparati, al fine della loro distribuzione a persone indigenti o in condizioni di bisogno, possono usufruire di una riduzione della parte variabile della TARI nella misura di € 5,00 per ogni quintale di merce donata, con un quantitativo massimo di 100 quintali, e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 è applicata ai locali o spazi in cui sono prodotti i beni oggetto di distribuzione ed è determinata a conguaglio, sulla base di idonea documentazione, presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo, indicante tipologia e quantitativi di generi conferiti nell'anno solare precedente e gli enti od organismi destinatari.

8. Il Consiglio comunale ha facoltà di introdurre, con disposizioni di rango regolamentare, esenzioni e riduzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, a condizione che la copertura del mancato gettito sia iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e sia assicurata da risorse diverse dal gettito della TARI.

Art. 15 – TEFA

1. Unitamente alla TARI è applicato e riscosso il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall'art. 19 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia, alla quale è riversato il relativo importo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 16 – Dichiarazione del contribuente

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla TARI.

2. Se vi sono più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.

3. I soggetti obbligati devono produrre al Comune la dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili dal sito web comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'inizio della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio, che ne rilascia ricevuta, oppure inviata a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, fax, posta elettronica certificata o tramite procedura web allestita dal Comune. Nell'invio a mezzo del servizio postale, la dichiarazione si considera presentata nel momento della spedizione.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, che devono essere comunicate con apposita denuncia di variazione, soggetta al medesimo termine e modalità di cui al terzo comma. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero di componenti il nucleo familiare desumibile dalle risultanze dell'anagrafe.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di attività. Le informazioni di cui alla presente lettera possono essere sostituite dalla presentazione di visura camerale;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione delle aree produttive di rifiuti speciali esclusi dalla privativa comunale, se esistenti;
- f. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna, se non già agli atti dell'ufficio;
- g. Data di inizio della detenzione o del possesso o di variazione degli elementi denunciati.

6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale, oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.

7. La dichiarazione di cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa, o da altro soggetto che vi abbia interesse, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui si è verificata la cessazione medesima, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare il venir meno della detenzione o del possesso. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla porzione d'anno successiva al momento di efficacia della dichiarazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma precedente, il tributo non è dovuto per il periodo successivo alla cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di propria dichiarazione o di accertamento. In caso di subentro di altro soggetto nella medesima unità abitativa, si procede d'ufficio, a norma dell'art. 7, comma 7, alla cessazione in pari data della posizione tributaria del precedente detentore.

9. Nel caso di subentro di un soggetto ad un altro nella conduzione di un immobile, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di inizio detenzione resa nel termine dal soggetto subentrante esonera il soggetto cessato dall'obbligo dichiarativo.

10. Nel caso di decesso del contribuente occorso nel secondo semestre dell'anno solare, il termine di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, ovvero di subentro di familiare convivente o di erede, è di un anno dalla data di apertura della successione.

11. Gli uffici dell'anagrafe e gli altri uffici comunali che, nell'ambito dei propri servizi al pubblico, riscontrino fattispecie di inizio, variazione o cessazione della soggettività passiva del tributo, sono tenuti a formulare ai contribuenti interessati l'invito a presentare la dichiarazione ai fini TARI, fornendo loro la modulistica ed ogni assistenza richiesta.

Art. 17 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune. L'amministrazione comunale ha facoltà di affidare la riscossione della tassa al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 24, comma 1, del presente Regolamento.

2. Il pagamento della TARI avviene, a scelta del contribuente, mediante modello F24, modulo "Pago-Pa" od altre modalità di pagamento elettronico disposte dal Comune o dal gestore. Il Comune od il gestore del servizio provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARI, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000.

3. L'avviso di pagamento di cui al comma 2 è inviato ai contribuenti che ne facciano richiesta in forma elettronica.

4. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della TARI, il Consiglio comunale fissa il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo annuale, prevedendo non meno di due rate a cadenza semestrale. Qualora la delibera nulla disponga sul punto, si applicano le medesime rate previste per il pagamento dell'IMU.

5. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza possono essere inseriti i conguagli a debito o a credito del contribuente derivanti dagli esercizi precedenti. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 non esime il contribuente dall'obbligo di versamento del tributo; non possono tuttavia essere irrogate sanzioni

né richiesti interessi al contribuente in caso di mancata ricezione dell'avviso, oppure se il termine di pagamento risulta inferiore a trenta giorni dalla data di spedizione dell'avviso. Gli uffici preposti sono tenuti a fornire ogni assistenza al contribuente cui non sia pervenuto, per qualsiasi motivo, l'avviso medesimo, anche mediante rilascio di duplicato del modello di pagamento. La prova della ricezione dell'avviso è a carico dell'ufficio impositore.

Art. 18 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, che non abbiano costituito oggetto di conguaglio con la TARI dovuta per gli anni successivi, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nel saggio legale tempo per tempo vigente, decorrenti dalla data dell'indebito versamento.
4. Se la riscossione della TARI è affidata al gestore del servizio di raccolta e smaltimento e rifiuti, allo stesso spettano anche le funzioni in materia di rimborso delle somme richieste dai contribuenti.
5. Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento generale delle Entrate comunali in materia di compensazione di tributi indebiti con altre somme a credito del Comune.

Art. 19 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo ambientale di cui all'art. 15, sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tutte le voci di tributo, di interessi e di sanzioni, sia inferiore ad € 30,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. La previsione del secondo comma non si applica qualora il credito del Comune derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Art. 20 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le verifiche dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dalle Agenzie fiscali dello Stato;

d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso al contribuente non inferiore a sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .

2. Per le operazioni di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente, di quello dell'ufficio sovracomunale preposto alla gestione del tributo o di quello dell'impresa incaricata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al Funzionario responsabile TARI, in via informatica, copia dei seguenti atti e provvedimenti:

- concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività economiche, fisse o itineranti;
- variazioni anagrafiche e di stato civile della popolazione residente.

4. Sono in ogni caso esclusi la richiesta di dati e notizie ai contribuenti e l'accesso diretto agli immobili, qualora gli elementi rilevanti per l'applicazione ed il controllo del tributo siano già in possesso dell'amministrazione comunale o possano essere desunti dalle banche dati a cui essa ha accesso o da informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di riscossione. L'atto impositivo è emesso nella forma dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata od il tributo doveva essere versato.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del contribuente o dalla data in cui si considera perfezionata la notificazione.

Art. 21 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. La dichiarazione si considera omessa se non presentata entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del presupposto che determina l'obbligo dichiarativo.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche nelle annualità successive a quella in cui è avvenuta la violazione, sino all'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione tardiva del contribuente od è corretta la dichiarazione infedele.
5. Nei casi previsti nei commi precedenti, non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni se dal mancato adempimento dichiarativo non è derivata evasione del tributo, né si è avuto pregiudizio all'azione di controllo del Comune.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze del tributo risultante dalla dichiarazione, qualora il contribuente non si sia avvalso del ravvedimento operoso secondo le norme vigenti, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la sanzione di cui al presente comma non è ammessa definizione agevolata.
8. La sanzione di cui al comma 7 non è comunque applicata, a sensi dell'art. 17, comma 7, del presente Regolamento, se l'avviso di pagamento non è stato inviato in forme atte ad assicurarne la conoscibilità da parte del contribuente, oppure se è stato inviato con preavviso inferiore a trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento.
9. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune invita il contribuente che non abbia rispettato le scadenze di pagamento a regolarizzare la propria posizione con avviso bonario inoltrato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, fissando un termine non inferiore a 30 giorni dalla sua ricezione. La sanzione per omesso versamento potrà essere irrogata solo a seguito della mancata ottemperanza all'avviso bonario.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario informativo di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), si applica la sanzione da € 100 ad € 500.
11. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi in favore del Comune, nel saggio legale tempo per tempo vigente, dalla scadenza del termine di pagamento al saldo.

Art. 22 – Rateazione e riscossione coattiva

1. Se il contribuente versa in una condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà, le somme dovute in forza di uno o più avvisi di pagamento o di accertamento sono frazionate, su domanda del debitore medesimo, secondo il seguente piano:
 - a) per somme superiori a € 100,00 e sino ad € 500,00, in un massimo di quattro rate mensili;
 - b) per somme superiori a € 500,00 e sino ad € 3.000,00, in un massimo di dodici rate mensili;
 - c) per somme superiori a € 3.000,00 e sino ad € 6.000,00, in un massimo di ventiquattro rate mensili;
 - d) per somme superiori a € 6.000,00 e sino ad € 20.000,00, in un massimo di trentasei rate mensili;
 - e) per somme superiori a € 20.000, in un massimo di settantadue rate mensili.
2. Non si fa luogo a rateizzazione per importi non superiori ad € 100,00.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad

un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non si sia verificata decadenza ai sensi del comma 4.

4. Decade dal beneficio della rateazione il contribuente che incorra nel mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tale evenienza, l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Le somme dovute dai contribuenti in forza di atti di accertamento non pagati nel termine, o di piani di rateizzazione decaduti, sono recuperati dal Comune mediante procedimento di riscossione coattiva dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 792 – 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie per le controversie relative alla TARI.

Art. 24 – Funzioni amministrative del gestore

1. Nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013, e/o in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi a società *in house*, le funzioni di applicazione, accertamento e riscossione della TARI possono essere devolute al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. Se non diversamente previsto dalla deliberazione di avvalimento e dal disciplinare d'incarico, la devoluzione di cui al comma 1 comporta il trasferimento in capo al gestore delle funzioni e dei poteri pubblicistici necessari all'esercizio dei servizi affidati, inclusa la legittimazione sostanziale e processuale nei rapporti con i contribuenti. Il funzionario comunale designato a norma dell'art. 23 esercita le funzioni di vigilanza sull'operato del gestore e sul rispetto delle disposizioni che disciplinano l'incarico. I poteri previsti dal medesimo articolo sono esercitati da un soggetto designato dalla società di gestione, in possesso di adeguate capacità professionali e la cui nomina è sottoposta a preventiva approvazione del Comune delegante.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022. Alla medesima data è soppressa l'applicazione di ogni previgente disposizione regolamentare in materia di TARI.

2. Mantengono validità ai fini della TARI le denunce presentate dai contribuenti e gli atti impositivi notificati dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le agevolazioni previste da disposizioni legislative e regolamentari previgenti e già riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risultino compatibili

con le disposizioni di quest'ultimo, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce.

4. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A

Categorie di classificazione delle utenze non domestiche (art. 6 Reg.)

Comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
6bis	B&B ed attività ricettive minori
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club